



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 279

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 settembre 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	5
<i>Plenaria</i>	»	6
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	17
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	26
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	31
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	33
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	38
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	42
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	47
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	74

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	Pag.	83
---------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria *Pag.* 86

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 88**Commissioni monocamerali d'inchiesta**Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali:*Plenaria* *Pag.* 89

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Sottocommissione per i pareri

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1428) Delegha al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**197^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

MORRA

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale, per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio – Imprese per l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA – UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA, per la UIL, Antonio Focillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1000 riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva, in particolare, l'eccessiva indeterminazione dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di

riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione all'anzianità di servizio.

Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.

Pur ritenendo condivisibile – al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il contenzioso – l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a partire dal 2015.

Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il contenimento della spesa.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente, peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile. Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza, annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1613) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES).

In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.

Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(803) DE CRISTOFARO ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine

(1307) SCIBONA ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(1412) MANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore CRIMI (*M5S*) propone di adottare il disegno di legge n. 1307 come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e accolta.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1307, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso «Art. 601-*bis*», primo comma, lettera *b*), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

(Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori ENDRIZZI (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), LANZILLOTTA (*SCpI*) e CRIMI (*M5S*).

Successivamente, per Confindustria, svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente.

Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori PAGLIARI (*PD*) e DEL BARBA (*PD*).

Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale.

Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerninara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio – Imprese per l'Italia.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) e il senatore COCIANCICH (*PD*).

Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA – UIL FPL, intervengono Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA.

Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*).

Prende dunque la parola, per la UIL, Antonio Focillo, Segretario Confederale.

Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

Ha dunque la parola il relatore PAGLIARI (*PD*), per porre questioni e formulare osservazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO
DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1428**

La 1^a Commissione (Affari Costituzionali),

in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428,

valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, della Costituzione vigente;

considerato, inoltre, che:

la Carta costituzionale – laddove parla, nell'ambito dei «principi supremi», di una Repubblica «fondata sul lavoro» – va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;

l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese», dell'articolo 4, «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto» e dell'articolo 35 «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»;

in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo – in contrasto con il disposto dell'articolo 76 Cost. – ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragione-

volezza (articolo 3 Cost) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;

l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera d), riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l'obiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all'esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.),

esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso «Art. 601-*bis*», primo comma, lettera *b*), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CUCCA (PD) premettendo che il testo del decreto legge si compone di sette Capi: il Capo I reca disposizioni per l'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti; il Capo II disciplina la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; il Capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; il Capo IV invece è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; il Capo V ha riguardo alla tutela dei crediti e all'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; il Capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria; infine, il Capo VII concerne le disposizioni finali e reca la disciplina relativa alla copertura finanziaria del decreto-legge. Svolge quindi una disamina delle singole disposizioni previste dai sette Capi del decreto-legge.

L'articolo 1, che integra l'intero I Capo del provvedimento d'urgenza, prevede la facoltà su istanza congiunta delle parti, di promuovere un procedimento arbitrale.

Oggetto di questa sorta di *traslatio* facoltativa ad arbitri possono essere tutte le cause civili pendenti avanti il tribunale o in grado d'appello con l'esclusione di quelle aventi ad oggetto i diritti indisponibili e che non siano ricomprese in materie particolarmente delicate quali: lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il limite di fase procedurale è quello dell'assunzione in decisione della controversia che impedisce l'applicazione della norma. Il secondo comma ha riguardo alla tecnica di nomina degli arbitri e alla legittimazione a far parte del collegio arbitrale medesimo. Il terzo comma statuisce che il lodo ha la medesima forza ed efficacia della sentenza e vi è la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali prodotti dall'introduzione della domanda giudiziale. Di cruciale rilievo è il quarto comma del medesimo articolo che prevede una forma di riassunzione degli atti nel processo. Pertanto, se il procedimento arbitrale non si conclude con pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo va riassunto entro il termine perentorio di successivi sessanta giorni. Una volta riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. Nel caso, poi, di mancata riassunzione si determina l'estinzione del processo. Precisa che, peraltro, tali norme valgono esclusivamente per il caso della compromissione ad arbitri in grado di appello. Oltre alla norma in punto di conseguenze della pronuncia di nullità del lodo, va segnalata la disposizione che chiude il complesso delle disposizioni in materia di arbitrato, la quale consente a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia di ridurre i parametri relativi ai compensi degli arbitri e, soprattutto, esclude l'applicabilità dell'art. 814, primo comma, secondo periodo del codice di procedura civile in materia di pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa tra le parti.

L'articolo 2 definisce la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Si tratta di un accordo per risolvere in via amichevole la controversia e ha per oggetto ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine concordato per l'espletamento della procedura. Se ne prevede la forma scritta a pena di nullità e la necessaria presenza per fornire assistenza da parte di un avvocato, il quale è chiamato a certificare l'autografia delle sottoscrizioni sotto la propria responsabilità professionale. L'obbligo di informazione della facoltà di ricorrere alla convenzione negoziale assistita è inserito *ope legis* tra i doveri deontologici.

L'articolo 3 allude alle materie per le quali l'esercizio dell'azione giudiziale deve essere anticipato dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Tra le materie per le quali tale forma di condizione di procedibilità viene imposta, vi sono: le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; qualunque altra controversia il cui valore della domanda di pagamento proposta in giudizio non ecceda i 50 mila euro. Al riguardo, si prevede l'esclusione dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010

n. 28. È altresì esclusa l'improcedibilità per mancata proposta di convenzione negoziale assistita per le controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il comma 3, dello stesso articolo 3, prevede ulteriori eccezioni circa l'applicazione della clausola di doveroso tentativo di contrarre la convenzione di negoziazione assistita. Il relatore si sofferma altresì sul comma 5 con il quale viene risolto il problema concernente il rapporto tra la procedura d'arbitrato illustrata e gli altri speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione. Rileva, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 3 non sono immediatamente esecutive ma determinano effetti decorsi i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza.

L'articolo 4 disciplina la mancata accettazione e il fallimento dell'accordo.

L'articolo 5, invece, regola l'esecutività dell'accordo raggiunto in seguito alla convenzione e introduce espressamente la facoltà di trascrivere quando la convenzione ha per oggetto uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile.

L'articolo 6 disciplina la stessa convenzione di negoziazione assistita nelle particolari materie della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al riguardo, osserva che il testo del decreto segue un'impostazione diversa da quella adottata dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge volti ad accelerare lo svolgimento delle procedure per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel comma 2 dell'articolo 6 si esclude la convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce i medesimi effetti – e quindi può dirsi pienamente sostitutivo – dei provvedimenti giudiziali che definiscono i citati procedimenti. All'avvocato della parte spetta l'obbligo di trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia autenticata dell'accordo. Infine, vengono apposte le opportune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.

L'articolo 7 concerne la conciliazione che ha per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. A parte qualche dubbio circa la rubrica dell'articolo del decreto legge, viene aggiunto nell'articolo 2113, ultimo comma del codice civile, un ulteriore caso di esclusione delle invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. Tale norma va letta in una logica sistematica con l'articolo 2 comma 2 lettera b) già illustrato, ed esclude la convenzione di negoziazione in materia di diritti indisponibili.

L'articolo 8 regola gli effetti della convenzione in negoziazione assistita su prescrizione e decadenza.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11, riguardano rispettivamente gli obblighi dei difensori, la tutela della riservatezza, le norme antiriciclaggio e quelle relative alla raccolta dei dati.

Il Capo III introduce ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio che dovrebbero avere effetti complementari rispetto al già illustrato articolo 6. Viene garantita la possibilità di concludere dinanzi all'ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Anche in quest'ambito di interventi, il relatore sottolinea che le disposizioni dell'articolo 12 troveranno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Del Capo IV illustra la finalità volta ad incrementare la funzionalità del processo civile di cognizione. La prima norma riguarda il regime di compensazione delle spese, il quale se vi è soccombenza reciproca può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. La norma innova rispetto all'attuale disciplina che consente la compensazione anche qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

L'articolo 14 regola l'istituto del passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. Tale norma è improntata comunque al necessario svolgimento del contraddittorio tra le parti sulla decisione di passare da un rito all'altro.

L'articolo 15 introduce l'articolo 257-ter nel tessuto del codice di procedura civile. L'istituto tende ad allegare agli atti del giudizio dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore che ne attesta l'autenticità. Le conseguenze processuali puntualmente enucleate dalla norma sono l'utilizzabilità nel processo e la conseguente possibilità che il giudice disponga d'ufficio la chiamata a testimone dell'autore delle dichiarazioni medesime.

Ricorda, quindi, che dell'articolo 16 del decreto-legge si è molto discusso sui mezzi di stampa tale norma concerne la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. Tecnicamente la disposizione assume la forma di una modifica al periodo di ferie giudiziarie che, pertanto, decorrerebbe dal 6 al 31 agosto di ciascun anno solare. Il secondo comma, invece, regola le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, intervenendo quindi su uno degli istituti che caratterizzano il rapporto di servizio dei componenti dell'Ordine giudiziario. Il termine annuale di ferie ammonta a 30 giorni. Precisa, peraltro, che tale disposizione si estende anche alle magistrature speciali oltre che alla difesa erariale.

Il Capo V del decreto legge introduce misure volte a garantire la tutela del credito nonchè la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 innesta una significativa modifica nell'articolo 1284 del codice civile che tende a stabilire che il saggio degli interessi da quando ha inizio un processo di cognizione equivale a quello relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La clausola di equiparazione dianzi citata viene altresì estesa al procedimento arbitrale. Opportunamente, il secondo comma dell'articolo 17 fa dispiegare effetti alla modifica del codice civile a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 18 reca articolate modifiche al Libro III del codice di procedura civile concernenti l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Modifiche puntuali agli articoli 518, 543 e 557, sono tutte improntate alla regolazione del procedimento d'esecuzione, al fine di garantirne l'andamento più spedito ma soprattutto la certezza degli effetti. Ulteriori norme riguardano proprio la nota di iscrizione al ruolo e i suoi contenuti minimi essenziali. Da ultimo è stabilito altresì che il deposito della nota di iscrizione nei procedimenti di espropriazione forzata ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Ulteriori modifiche per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo sono recate dall'articolo 19 di cui rileva soltanto indicare in questa sede la *ratio* generale. Il relatore evidenzia la portata dell'articolo 26-*bis* che stabilisce la competenza territoriale per il foro relativo per l'espropriazione forzata dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 413, comma 5, individuandolo nel giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si introduce altresì la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e si modifica la disciplina dei provvedimenti circa i beni mobili estranei all'esecuzione. Di notevole rilievo è altresì l'introduzione dell'articolo 164-*bis* alle disposizioni per l'attuazione del codice civile che prevede la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso di infruttuosità dell'espropriazione forzata.

L'articolo 20 chiude la disciplina recata dal Capo V del decreto-legge e concerne il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Il Capo VI è composto da un solo articolo che concerne le disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati. La disposizione, intervenendo sul Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introduce una norma che fissa un termine di quattro mesi per la definizione delle procedure di tramutamento successivo dei magistrati. Queste vengono espletate di regola due volte l'anno. È anche stabilito che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della stessa procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. La norma che segue e cioè il terzo comma dell'articolo 10-*bis* in commento stabilisce che se il tramutamento comporta o aggrava una scopertura di organico dell'ufficio giudiziario di provenienza che ammonti al 35 per cento, gli effetti della procedura sono sospesi sino alla copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia cessa co-

munque entro sei mesi dalla delibera e non ha effetto se il tramutamento riguarda uffici caratterizzati dalla medesima scopertura di organico.

L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Si apre quindi la discussione generale.

Secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*) vi è da svolgere un rilievo di metodo preliminare sul discutibile ricorso alla decretazione d'urgenza che investe materie ordinamentali e ha per oggetto persino i diritti concernenti lo stato di famiglia e le procedure per la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ma anche a voler trascurare i forti interrogativi che suscita un intervento governativo con decretazione d'urgenza su tali materie, nel merito non si comprende come il matrimonio, che viene celebrato con atto giuridico di natura pubblicistica, possa cessare di produrre effetti mediante il ricorso ad una procedura interamente devoluta all'autonomia dei privati, senza l'intervento e l'atto di un giudice. Conclude insistendo sulla natura delle disposizioni recate dal Capo III del decreto in conversione e facendo rilevare come le opzioni normative su cui sembra voler puntare il Governo non presentino profili di continuità con l'istruttoria legislativa già in parte svolta da questa Commissione sui disegni di legge in materia di cosiddetto «divorzio breve». È chiaro che oscillazioni nell'impostazione da seguire su una materia tanto delicata rischiano di risolversi in un indebolimento dei procedimenti speciali del diritto di famiglia, stato delle persone e, appunto, eventuale cessazione degli effetti civilistici derivanti dall'istituto matrimoniale.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, con riferimento alle norme che intendono devolvere alla compromissione ad arbitri numerosi ambiti di materia civile, fa notare che si profilano dubbi di particolare rilevanza circa l'ipotesi di ridefinire gli emolumenti, i compensi e il pagamento delle spese in favore dei componenti del collegio arbitrale. I rischi connessi, in particolare, con la disapplicazione parziale delle disposizioni di cui all'articolo 814 del codice di procedura civile sono quelli di rendere inefficace l'istituto al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale, oppure quelli di ingenerare un sistema di giustizia discriminatorio in base alle risorse economiche di cui dispongono le parti processuali. Simili rilievi critici solleva anche l'istituto della negoziazione assistita che rischia di determinare, a sua volta, non lievi problemi nell'effettività dei diritti della parte assistita più debole. Quanto alla dissoluzione del vincolo matrimoniale mediante il ricorso a procedure avanti l'ufficiale di stato civile, rileva che non va snaturato l'istituto del divorzio alla cui effettiva natura è connesso il ruolo dell'autorità giudiziaria; questa, dotata del potere di accertamento in sede giurisdizionale, garantisce la congruità e la legalità degli eventuali accordi tra i coniugi separati. Ritiene altresì opportuno soffermarsi sulla preclusione di determinare effetti traslativi patrimoniali che si verrebbe ad ingenerare qualora si facesse ricorso alla pro-

cedura di cui al Capo III del decreto-legge, al fine di pervenire allo scioglimento del matrimonio o anche alla separazione mediante la sola negoziazione assistita. Passando poi al tema delle ferie giudiziarie e alla riduzione del numero delle ferie fruibili da parte degli appartenenti all'ordine giudiziario, ricorda i termini di un complesso dibattito che ebbe luogo nei primi anni '70 circa la precedente riforma che andava a ridurre il numero complessivo delle ferie spettanti ai magistrati. In linea di massima, gli aspetti della riduzione delle ferie giudiziarie dal 6 al 31 agosto devono essere considerati con riguardo all'attività delle parti che sempre precede le udienze, con i relativi termini decadenziali sui quali tale modifica rischia di incidere in modo negativo e confuso. Anche in tal caso, tuttavia, si rischia di determinare implicite ed indirette sperequazioni nei diritti di difesa delle parti nel processo, sulla base del livello di assistenza professionale cui esse potranno accedere. Infine, si sofferma sull'istituto dei tramutamenti successivi dei magistrati cui è dedicato il Capo VI del decreto. Anche con riferimento a tali norme si dovrà avere riguardo agli effetti che si ingenerano sui termini decadenziali che gravano sul singolo magistrato per l'assunzione delle nuove funzioni dopo il tramutamento successivo.

Ritiene, in particolare, che l'attività emendativa potrà anche farsi carico di risolvere i non banali problemi di ordine pratico e sistematico generati dall'articolo 15 del decreto-legge il quale rischia di codificare espressamente nell'ordinamento processuale civile la testimonianza resa fuori dall'udienza e senza la partecipazione diretta del giudice.

Secondo il senatore LUMIA (*PD*) l'intervento normativo operato con il decreto-legge in conversione costituisce una sfida decisiva per perseguire una maggiore efficienza del processo civile ordinario, per sviluppare la capacità deflativa dei riti speciali nella prospettiva di ridurre i tempi medi di definizione delle controversie in materie civile ad una durata paragonabile a quella degli altri sistemi europei. L'importanza e la complessità delle opzioni normative contenute nei sette Capi che compongono il decreto-legge consigliano di svolgere un'attività istruttoria rapida ma efficace e quindi a dare ingresso a contributi degli operatori del sistema mediante un ciclo di audizioni. Auspica, peraltro, che il Governo possa procedere quanto prima a presentare in Parlamento il disegno di legge recante deleghe per la ridefinizione dell'organizzazione giudiziaria civile e, in particolare, per l'istituzione dei tribunali della famiglia e per le imprese. Si compirebbe così la definizione complessiva della riforma del contenzioso civile, delle sue sedi di definizione e del processo di specializzazione nell'attività dei tribunali ordinari. Nel prosieguo del procedimento di conversione auspica che la Commissione giustizia sappia offrire risposte coraggiose ormai non più rinviabili. In particolare, l'articolo 1 che integra il Capo I del decreto-legge disciplina la promozione di un procedimento arbitrale che presenta in effetti alcuni profili problematici. Conviene sul rilievo che il decreto non debba determinare discriminazioni nell'esercizio del diritto di difesa ingenerando così odiose discriminazioni sociali nel-

l'accesso alla tutela giurisdizionale. Con riguardo ai nuovi istituti volti alla negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, rileva che si tratta di integrare tale previsione con la facoltà di rendere efficace la separazione e il divorzio davanti al solo ufficiale di stato civile, garantendo al contempo certezza ed effettività sui tempi per la conclusione di tali procedimenti. Si sofferma poi sull'esigenza di consentire l'accesso agli effetti benefici e deflativi prodotti dalle nuove norme ad una larga platea di interessati. Conclude svolgendo rilievi sulla nuova disciplina delle ferie giudiziarie introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge. Su questo tema, particolarmente delicato, invita tutti a non offrirne letture cariche di implicazioni politiche, ma a soffermarsi sull'attenta disamina dei concreti effetti che la modifica del periodo di sospensione estiva dei processi potrà determinare sulla offerta di giustizia di cui è capace l'intero sistema.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) non rinviene nel testo del decreto-legge in esame i crismi della riforma epocale cui molti hanno fatto riferimento. Le disposizioni dei Capi I e IV mancano di effettività. Le stesse disposizioni relative alla semplificazione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio risultano difficilmente applicabili e non fanno fronte alla diffusa domanda di accelerazione e degiurisdizionalizzazione avvertita dai cittadini. Quanto poi allo smaltimento dell'arretrato, non si comprende perché il Governo non abbia preso atto dell'inefficienza e del cattivo rendimento del processo di cognizione attualmente previsto dal codice di procedura civile. Né d'altra parte vi è traccia dell'intento di sopprimere un grado di giudizio oppure di dar luogo all'entrata in ruolo del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari la cui penuria affligge il sistema italiano. È nel rafforzamento degli organici e nella dissuasione alla controversia e al gravame che si possono curare i mali della giustizia civile. Un obiettivo, questo, che non può essere raggiunto con l'introduzione di una procedura stragiudiziale negoziata dagli avvocati che, in pratica, può sortire l'effetto opposto, venendo a introdurre surrettiziamente un ulteriore e preliminare adempimento paraprocedurale. Infine, il complesso del provvedimento presta il fianco a non lievi critiche giacché rischia di generare una giustizia favorevole solo alla parte forte e abbiente. Svolge quindi due ultimi riferimenti al tema delle ferie giudiziarie su cui, in linea di massima, esprime orientamento favorevole e all'articolo 17 che tende a equiparare il saggio degli interessi dovuti per la mora del debitore a quello relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Su tale ultima disposizione esprime il proprio avviso favorevole rilevando, tuttavia, che sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di indicizzazione ed adeguamento al valore reale del denaro.

Il presidente PALMA invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire quanto prima le eventuali indicazioni circa le richieste di audizione nell'ambito dell'istruttoria sul decreto-legge in titolo. Previa valutazione dell'andamento dei lavori parlamentari nel corso della prossima settimana,

annuncia che è sua intenzione convocare una seduta dedicata a proseguire la discussione generale nel corso delle giornate di martedì o mercoledì, per poi procedere ad un ciclo di audizioni il cui svolgimento terrà conto, naturalmente, anche dei tempi di calendarizzazione dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria**277^a Seduta***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere all'11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario e in parte non ostativo)

Il senatore DEL BARBA (PD) in sostituzione del relatore Sangalli, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alla lettera *f*) sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, che – nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge – era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva. Per quanto attiene, poi, alla lettera *h*) sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, rileva che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

Per quanto di competenza, in merito alla lettera *f*) dell'emendamento 4.1000 sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, ricorda che – nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge – era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva.

Per quanto attiene, poi, alla lettera *h*) sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, fa presente che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

In relazione ai subemendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.1000/5, 4.1000/27, 4.1000/52, 4.1000/53, 4.1000/54, 4.1000/56 (in relazione al testo), 4.1000/57 (in relazione al testo), 4.1000/58, 4.1000/59 e 4.1000/60. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.1000/51. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica sull'emendamento 4.1000, in cui la verifica positiva è subordinata all'inserimento, alla lettera *f*), di una modifica nel senso indicato dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, stante la convocazione del Parlamento in seduta comune dei componenti delle due Camere, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle 9,25, riprende alle ore 11,40.

Il PRESIDENTE osserva che sull'emendamento del Governo 4.1000 è opportuno formulare un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una correzione alla lettera *f*) nel senso indicato dal relatore e peraltro ripreso nella relazione tecnica consegnata dal rappresentante del Governo. Resta ovviamente fermo il fatto che, per i decreti di attuazione della lettera *h*) sulla riorganizzazione dell'attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si applicherà la condizione formulata nel parere sul testo e volta a subordinare l'entrata in vigore dei provvedimenti recanti oneri alla previa o contestuale entrata in vigore dei decreti contenenti le opportune coperture finanziarie.

Passando all'esame dei subemendamenti il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sulla proposta 4.1000/5 che, nel ridurre le tipologie contrattuali, non ridefinisce la relativa disciplina contributiva.

In merito al subemendamento 4.1000/27, prospetta un parere di semplice contrarietà, stante il fatto che gli eventuali oneri potranno essere coperti in sede di adozione della delega, conformemente al parere reso sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità della proposta 4.1000/5, mentre ritiene che possa esprimersi un avviso non ostativo sulla proposta 4.1000/27.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un parere contrario sul subemendamento 4.1000/52, in quanto comporterebbe l'inserimento di sgravi fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) osserva come il subemendamento 4.1000/52 sia di tenore analogo rispetto al 4.1000/50 che il relatore non ha segnalato.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 4.1000/50 non determina le stesse implicazioni finanziarie della proposta 4.1000/52, per la quale risulta opportuno esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO prospetta, quindi, un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 4.1000/53, per il quale si applicherebbe, comunque, la clausola di salvaguardia inserita all'articolo 6 del disegno di legge, per effetto del parere reso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che sul subemendamento in questione possa esprimersi un avviso di nulla osta, analogamente alle proposte 4.1000/54, 4.1000/56 e 4.1000/57.

Sul subemendamento 4.1000/58 il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica, mentre prospetta un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 4.1000/59.

Altresì, si esprime in senso contrario anche sulle proposte 4.1000/51 e 4.1000/60.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del vice Ministro.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 4.1000, un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *f*), dopo la parola previsione delle seguenti: », con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,«. Il parere di nulla osta sull'emendamento in esame è altresì reso osservando che, con riferimento alla lettera *h*), i relativi decreti di attuazione dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e

strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fermo restando che i decreti recanti oneri finanziari dovranno essere preceduti ovvero accompagnati dall'entrata in vigore dei provvedimenti recanti l'adeguata copertura. In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1000/5, 4.1000/51, 4.1000/52, 4.1000/58 e 4.1000/60. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.1000/59. Su tutti i restanti subemendamenti il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame deriva dall'unificazione di diverse proposte di iniziativa parlamentare. Peraltro, nel corso dell'*iter* presso la Commissione lavoro della Camera, il Governo ha presentato un proprio emendamento, interamente sostitutivo del disegno di legge, provvisto di relazione tecnica positivamente verificata a condizione che fossero inseriti alcuni correttivi. La Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento e, successivamente, l'Assemblea hanno quindi approvato il disegno di legge, come sostituito dall'emendamento governativo, recependo le modifiche indicate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, segnala che risulta, comunque, necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, onde ottenere conferma della corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, della congruità della copertura.

Per ulteriori rilievi, rinvia alla nota n. 60 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita al rappresentante del Governo l'acquisizione delle relazioni tecniche, già formalmente richieste, ai sensi dell'ar-

articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento sui seguenti disegni di legge: n. 370 sulla riforma della legislazione portuale, n. 344 e abbinati in materia di autismo, n. 352 e abbinati sulla disciplina del cordone ombelicale, n. 264 e abbinati sul riordino delle imprese artigiane, nonché nn. 237, 683 e 987 relativi alla disciplina dell'oro e dei metalli preziosi.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre in tempi ravvicinati le relazioni tecniche testé sollecitate.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

131^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimiliano Mancini, presidente di Anafe-Confindustria Federvarie, accompagnato dal dottor Umberto Roccati, dal dottor Franco Spicciariello e dal dottor Paolo La Scola.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di Anafe - Confindustria Federvarie

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor MANCINI, il quale fornisce alcuni dati riguardanti lo sviluppo del settore della sigaretta elettronica negli ultimi anni, menzionando quindi i contraccolpi negativi derivanti dal sistema di tassazione introdotto nel 2013. In riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di imposizione sui tabacchi lavorati attualmente all'esame della Commissione (Atto del Governo n. 106) esprime riserve circa la congruità dei criteri adottati riguardo all'equivalenza tra i prodotti per il fumo elettronico e le sigarette e paventa il rischio di un aumento esorbitante dei prezzi, tale da porre in concreto pericolo la sussistenza di un settore che a livello internazionale è considerato promettente per le sue potenzialità di espansione.

Il dottor ROCCATTI illustra una serie di dati concernenti le previsioni di aumento dell'imposizione sulla base del testo del summenzionato schema di decreto legislativo, nonché ulteriori ipotesi di tassazione, rilevando come solamente un prelievo adeguatamente moderato possa garantire la sopravvivenza della filiera produttiva e commerciale, con effetti complessivamente positivi sul piano stesso del gettito. Diversamente, la domanda nazionale dovrà essere soddisfatta dall'importazione.

Dopo un intervento del dottor SPICCIARIELLO, il quale rammenta le scelte compiute in sede parlamentare durante la scorsa sessione di bilancio, ha la parola il senatore VACCIANO (*M5S*), che pone quesiti riguardanti l'entità dello sviluppo del settore del fumo elettronico in Italia.

Il dottor MANCINI, intervenendo in risposta, fornisce alcuni dati quantitativi riguardo la presenza di imprese e l'entità dei livelli occupazionali raggiunti. Si sofferma quindi sui livelli qualitativi di eccellenza raggiunti dalle aziende italiane in virtù di investimenti mirati, nonché sulle prospettive di ulteriore sviluppo del settore evidenziata da studi internazionali.

Il dottor SPICCIARIELLO ribadisce la sussistenza di rischi circa la tenuta del settore determinata da un sistema impositivo ingiustamente penalizzante e controproducente agli stessi fini di gettito.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) pone un quesito relativamente all'entità delle importazioni da Paesi extraeuropei.

Il dottor ROCCATTI osserva che le importazioni sono complessivamente limitate, pur sussistendo crescente preoccupazione per la concorrenza di aziende europee che commercializzano i prodotti via internet.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione. Nel confermare poi la convocazione della seduta pomeridiana di

oggi, con all'ordine del giorno il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, fa presente che il calendario delle audizioni è stato modificato rispetto a quanto già previsto in accoglimento a richieste di soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

132^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Messina, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Yesmoke Srl, accompagnato dall'avvocato Emmanuele Serlenga e dall'avvocato Stefania Contaldi; il cavalier Giovanni Riso, presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, accompagnato dal dottor Stefano Bartoli e dalla dottoressa Barbara Toxiri; l'ingegner Luis Rodriguez Cuberos, presidente della Logista Italia S.p.A., accompagnato dal dottor Federico Rella e dalla dottoressa Francesca Coiana e il dottor Massimiliano Federici, presidente della Federazione Italiana Esercenti Svapo Elettroniche – Confesercenti, accompagnato dal dottor Piero Gilarino, dal professor Riccardo Polosa, dall'ingegner Gianluca Giorgetti, dalla dottoressa Maria Elisabetta Rizzitelli, dal dottor Giuseppe Fortunato e dal dottor Giorgio Calabrò.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della Yesmoke Srl, della Federazione Italiana Tabaccai, della Logista Italia S.p.A. e della Federazione Italiana Esercenti Svapo Elettroniche - Confesercenti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente MARINO Mauro Maria MARINO introduce l'audizione dei rappresentanti di Yesmoke Srl.

Il dottor MESSINA ricapitola i risultati ottenuti dalla società Yesmoke al fine di rendere più aperto e concorrenziale il mercato del tabacco in Italia, specie riguardo alla giurisprudenza nazionale e comunitaria in relazione ad istituti quali il prezzo minimo e la tassa minima. Prosegue esprimendosi criticamente, con riferimento all'Atto del Governo n. 106, circa l'introduzione dell'onere fiscale minimo, in quanto destinato a distorcere la concorrenza a favore delle multinazionali del tabacco, che, a suo parere riescono ad ottenere alti profitti anche in ragione di un quadro regolatorio che non tutela tutti gli attori economici.

Il presidente Mauro Maria MARINO sollecita ulteriori spunti in riferimento all'attuazione della delega fiscale per quanto attiene l'imposizione sui tabacchi.

L'avvocato Stefania CONTALDI si sofferma sugli aspetti problematici connessi alla previsione dell'onere fiscale minimo, rilevando come questo comporti di fatto la reintroduzione del prezzo minimo e dell'accisa minima, già oggetto delle censure della giurisprudenza europea e della giurisprudenza amministrativa italiana. Richiama quindi la necessità di un impegno finalizzato all'armonizzazione a livello europeo della struttura delle accise.

L'avvocato SERLENGA si sofferma sull'impegno della società Yesmoke al fine di ottenere, attraverso le istituzioni preposte, il rispetto della normativa sulla concorrenza, a fronte dei comportamenti delle società multinazionali. Auspica inoltre un intervento legislativo teso a rimuovere gli obblighi in materia di cauzione per la garanzia sulle sigarette custodite in magazzino, particolarmente onerosi per le aziende italiane di minori dimensioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la delicatezza dei temi richiamati e fa presente l'attenzione della Commissione nei confronti del rispetto dei principi della libera concorrenza.

Ringrazia quindi i rappresentanti della società Yesmoke e introduce l'audizione dei rappresentanti della Federazione Italiani Tabaccai.

Ha la parola il cavalier RISSO, il quale fornisce innanzitutto alcuni dati circa la presenza sul territorio nazionale degli esercizi e le relative dimensioni occupazionali. Sottolinea quindi l'esiguità dei margini garantiti ai rivenditori e mette in evidenza la necessità di politiche volte al sostegno dei prezzi, così da garantire livelli di utile accettabili. Dopo aver fatto presente il favore della Federazione Italiana Tabaccai rispetto a misure per la tracciabilità e la lotta al mercato illegale esprime una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi, con particolare riferimento alla struttura dell'accisa. Osserva poi l'opportunità di un'applicazione delle disposizioni stabilite per i tabacchi lavorati ai prodotti del tabacco inalabili senza combustione, pur riconoscendo l'opportunità di un'imposizione più lieve in considerazione dei minori rischi per la salute. In riferimento ai medesimi prodotti suggerisce il mantenimento del regime IVA monofase, che garantirebbe con maggiore certezza le entrate fiscali. Prosegue richiamando l'attenzione sull'opportunità di un'adeguata maggiorazione dell'aggio per i prodotti del tabacco senza combustione e per quelli da mastico e da fiuto. Rileva infine come i tabacchi di nuova generazione non possano essere considerati dal punto di vista fiscale succedanei dei tabacchi lavorati.

Il dottor BARTOLI, in risposta ai quesiti del presidente Mauro Maria MARINO e del senatore MOLINARI (*M5S*), fornisce alcuni dati dai quali emerge l'esiguità della quota del mercato dei tabacchi lavorati rappresentata dai tabacchi da mastico e da fiuto e la bassa rilevanza della connessa imposizione.

Il senatore TURANO (*PD*) chiede ragguagli sull'incidenza della componente fiscale sul prezzo al consumo delle sigarette.

Il dottor BARTOLI osserva come oltre tre quarti del prezzo al consumo delle sigarette sia riconducibile al carico fiscale. Si sofferma infine sulle potenzialità ancora non ben definite del mercato dei prodotti del tabacco di nuova generazione e sull'opportunità di garantire ai rivenditori la fruizione di un adeguato aggio fisso, in particolare al fine di garantire la sussistenza di una rete di vendita neutrale rispetto alle grandi realtà multinazionali.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti della Federazione Italiani Tabaccai e introduce l'audizione dei rappresentanti di Logista Italia S.p.A.

L'ingegner RODRIGUEZ CUBEROS illustra le linee essenziali dello sviluppo dell'attività della società Logista Italia nella filiera del tabacco, cui si connette l'attività relativa alla riscossione e al versamento delle imposte. Esprime quindi alcune considerazioni sui contenuti dell'Atto del Governo n. 106, osservando in primo luogo l'inadeguatezza di un soggetto quale la Logista Italia S.p.A. a fronte dei previsti obblighi di individua-

zione e dichiarazione del valore dei tabacchi per inalazione in rapporto al valore delle sigarette tradizionali, oltre a menzionare i profili di responsabilità in materia di certificazione dei valori stessi e gli aggravati gestionali.

Dopo aver fatto presente il costante impegno e l'interesse della società Logista Italia rispetto alla tracciabilità dei prodotti e al contrasto del mercato illegale, da cui discende la disponibilità nei confronti della definizione di sistemi più efficaci, si sofferma sull'abolizione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi recata dall'Atto del Governo, mettendo in evidenza le difficoltà alle quali possono andare incontro gli operatori nello smaltimento delle scorte già gravate dall'imposizione, così da rendere opportuno un differimento di due anni dell'applicazione della disposizione.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la rilevanza delle riflessioni espresse dal rappresentante della società Logista Italia. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti della Federazione Italiana Esercenti Svapo Elettronico – Confesercenti.

Il dottor GILARDINO espone le motivazioni della posizione fortemente critica delle associazioni rappresentate sui contenuti dello schema di decreto legislativo (AG 106) facendo presente che mentre il settore delle sigarette elettroniche avrebbe bisogno di un intervento regolativo ad ampio spettro rispetto a diversi profili, il Governo ha inteso modificare esclusivamente gli aspetti della disciplina fiscale, in una direzione, tra l'altro, fortemente penalizzante per il comparto. Dà quindi analiticamente conto degli effetti negativi dell'incremento dell'accisa sulle sigarette elettroniche, sottolineando con preoccupazione il rischio molto concreto di un crollo dei consumi e di una sostanziale azzeramento dell'intero comparto. D'altro canto, prosegue l'oratore, l'introduzione della tassazione in tale settore rappresenta un unicum nel panorama internazionale e questa circostanza favorisce, già a legislazione vigente, l'ingresso di *competitors* stranieri, nonostante l'apprezzamento registrato dai prodotti *made in Italy*. Conclude il proprio intervento dichiarando la disponibilità a collaborare per individuare un intervento condiviso di carattere fiscale, ma che possa consentire alla filiera di continuare ad operare con ben altre prospettive rispetto alle stime effettuate sugli effetti della nuova tassazione.

Interviene quindi il professor POLOSA il quale, dopo aver illustrato la esigenza di una regolamentazione proporzionata alle effettive caratteristiche dei prodotti delle sigarette elettroniche e prodotti che contengono tabacco e nicotina, sottolinea le ragioni scientifiche e di tutela della salute pubblica che giustificano i vincoli e le restrizioni a libero mercato per i prodotti da fumo. Viceversa i rischi connessi all'utilizzo delle sigarette elettroniche, essendo enormemente inferiori per la salute pubblica non giustificano una regolazione omogenea tra i due comparti. Fa presente, inoltre, che l'introduzione di sigarette elettroniche sul mercato non amplia il numero degli utilizzatori dei prodotti da fumo, poiché esse sono utilizzate prevalentemente da fumatori e da ex fumatori. I dati epidemiologici, in-

fatti, confermano ampiamente che la sigaretta elettronica può essere considerata un prodotto da regolamentare in libero consumo. Conclude insistendo sulla esigenza di definire un regime fiscale specifico per il settore delle sigarette elettroniche, anche per non limitare l'utilizzo da parte dei fumatori dei prodotti succedanei meno dannosi per la salute.

Su richiesta del senatore MOLINARI (M5S) il professor POLOSA fa presente che da confronti tossicologici e chimici l'allarme sugli eventuali danni per l'utilizzo delle sigarette elettroniche appare ingiustificato.

Il dottor GILARDINO ribadisce la piena disponibilità della propria associazione a collaborare con il legislatore per individuare una soluzione che possa garantire un maggior gettito per l'erario, ma che garantisca al contempo anche la sopravvivenza della filiera produttiva. Fa inoltre presente, su specifica richiesta del senatore MOLINARI (M5S), che la strada maestra per definire il regime impositivo è quello di far riferimento alle regole comunitarie, che escludono l'imposta per i prodotti che non contengono nicotina. Fa presente infine che un'accisa corrispondente più o meno a un euro potrebbe essere accettata dal settore, rispetto ai prezzi al consumo.

Il senatore VACCIANO (M5S), pur prendendo atto dell'apertura e della disponibilità espressa dagli auditi, rimarca la sussistenza di un rischio enorme che i consumatori italiani, rispetto all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione dell'imposta, si orientino verso prodotti di importazione, ovvero utilizzino i canali del commercio elettronico, con effetti negativi sul piano produttivo in termini di gettito.

Il dottor GILARDINO fa presente che la filiera è già interessata da rilevanti fenomeni di delocalizzazione, con conseguenti effetti negativi di gettito complessivo.

Interviene quindi nuovamente il professor POLOSA osservando che il regime di libero mercato delle sigarette elettroniche riduce il fenomeno del tabagismo, come emerge da studi effettuati nel Regno Unito.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria**124^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE**(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 agosto 2013 nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva. Comunica indi che il relatore designato, senatore Martini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni politici, ha rappresentato l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo. In quest'ambito, il relatore proporrebbe l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei presidi e dei direttori degli *ex* istituti musicali pareggiati, dei sindacati confederali (tenuto conto delle problematiche del personale), nonché dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e della Conferenza delle regioni, in relazione alle rispettive competenze. A tali soggetti, il relatore suggerisce di aggiungere i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le parti di interesse.

Il Presidente fa presente pertanto che, qualora la Commissione con venga su tali proposte di audizioni, già dalla settimana prossima potrebbero essere calendarizzate.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita comunque tutti i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire proprie proposte ed integrazioni a tale elenco di audizioni entro martedì 23 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1569) Deputato DISTASO ed altri. – Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) osserva che il disegno di legge n. 1569, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, istituisce il «Premio di ricerca Giuseppe Di Vagno», intitolato alla memoria del deputato vittima del fascismo il 25 settembre 1921. Dopo aver ricordato che il deputato Di Vagno, nato a Conversano in provincia di Bari, ha da sempre rappresentato il simbolo della lotta contadina contro il fascismo, segnala che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha registrato l'approvazione con 314 voti a favore, 108 contrari e 12 astenuti.

Riferisce quindi che la data prescelta per il conferimento di tale Premio è proprio il 25 settembre di ogni biennio, a partire dal 25 settembre di quest'anno. A tal proposito, fa notare che i tempi di approvazione in seconda lettura non consentono di rispettare tale data, poichè anche se fosse approvato in tempi rapidissimi, manca nel disegno di legge una norma che ne preveda l'entrata in vigore immediatamente dopo la pubblicazione; pertanto, dal momento della pubblicazione, decorranno i canonici 15 giorni della cosiddetta *vacatio legis*, ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione, trascorsi i quali entrerà in vigore la legge. Reputa dunque opportuno modificare la data di prima assegnazione del suddetto Premio, come del resto segnalato anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Evidenzia poi che l'organizzazione del Premio, anche a livello di redazione del bando, è rimessa alla esistente Fondazione Di Vagno, già destinataria di contributi dal parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno della tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996. Sottolinea altresì che il tema del Premio è deciso da un Comitato scientifico, composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Le tematiche di riferimento, prosegue il relatore, attengono al socialismo, ai conflitti sociali e politici, ai cambiamenti istituzionali del Mez-

zogiorno, alla violenza politica, agli ideali di giustizia e solidarietà, al riformismo e alla democrazia.

Segnala inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo a condizione che all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la previsione dell'intesa, rispettivamente, tra la Fondazione e il Comitato scientifico, da un lato, e la Presidenza del Consiglio, dall'altro, giudicata uno strumento improprio a regolare i rapporti tra privati e soggetti istituzionali.

Per la scelta dei vincitori, fa presente che l'articolo 3 prevede una giuria di sei componenti, di cui: il presidente, scelto dal Ministro dei beni culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche; un rappresentante della Presidenza del Consiglio e uno della presidenza della Regione Puglia; tre studiosi di chiara fama. Al riguardo, rileva che non sono indicate le modalità di nomina dei componenti della giuria, l'atto con cui si procede alla nomina e, con particolare riferimento agli studiosi, il soggetto che procede alla nomina stessa come evidenziato anche nel parere reso ieri dalla Commissione affari costituzionali. Parimenti – puntualizza il relatore – non viene specificato in che modo la giuria procederà alla valutazione dei vincitori, salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, secondo cui nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione sono resi pubblici anche con la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dà indi conto dell'ammontare del Premio, pari a 40.000 euro, precisando che può discrezionalmente essere ripartito in più premi. A ciò si aggiunge un contributo *una tantum* per il 2014, pari a 100.000 euro, per la biblioteca e l'archivio collocati nella Fondazione. Riferisce indi che la copertura finanziaria del provvedimento ammonta a 140.000 euro per il 2014 e 40.000 euro a decorrere dall'anno 2016, data la cadenza biennale del Premio, ipotizzando peraltro che, ove fosse modificata la data di prima assegnazione, andrebbe eventualmente modificata anche la copertura. In ultima analisi, illustra brevemente il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che suggerisce di coinvolgere la regione Puglia anche nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico e della giuria.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni esposte dal relatore rispetto ai pareri delle Commissioni consultate, ritiene inevitabile la modifica del testo, anche per definire meglio le modalità di nomina dei componenti summenzionati. Propone pertanto di fissare a mercoledì 24 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

100^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

(953) RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il presidente Stefano ESPOSITO avverte che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.8 (testo 2) e 1.100 del relatore, e 1.13 (testo 2), pubblicati in allegato. Propone pertanto di dare per illustrate le nuove proposte emendative.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. COM (2014) 476 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 73)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione sull'atto comunitario in esame (pubblicata in allegato), nella quale si esprime avviso favorevole sul rispetto dei profili di proporzionalità e sussidiarietà, nonché sugli aspetti di merito.

Al riguardo, sono poi state inserite due osservazioni, che recepiscono le indicazioni emerse nel dibattito in Commissione: in particolare, si osserva l'opportunità di precisare in maniera esplicita, nel testo della proposta di direttiva in esame, che fino a quando la nuova disciplina non entrerà in vigore, si applicano le disposizioni di quella precedente di cui alla direttiva 2011/82/UE e dei relativi atti di recepimento e che, comunque, le modifiche apportate dalla nuova direttiva dovrebbero confermare l'organizzazione, le procedure e l'impianto complessivo per lo scambio dei dati già adottati dai Paesi membri in base alla direttiva precedente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo in sede di espressione di voto sulla proposta di risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a partire dalla seduta odierna, è entrato a far parte della Commissione il senatore Enrico Buemi, in sostituzione del senatore Franco Panizza. Nel ringraziare quest'ultimo per il valido contributo fornito ai lavori della Commissione, formula quindi al senatore Buemi i migliori auguri per il suo nuovo ruolo.

Si unisce unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 476
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 73)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2014) 476 def. sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale,

rilevato che la materia oggetto del provvedimento in esame è stata finora regolata dalla direttiva 2011/82/UE, adottata il 25 ottobre 2011 e recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, entrato in vigore il 22 marzo 2014;

ricordando che l'emanazione della nuova proposta di direttiva si è resa necessaria in seguito all'annullamento della previgente direttiva 2011/82/UE disposto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 6 maggio 2014 (causa C-43/12), che ha individuato la corretta base giuridica per l'adozione dell'atto nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, concernente il miglioramento della sicurezza dei trasporti, anziché, come previsto dalla direttiva precedente, nell'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, in materia di cooperazione tra le forze di polizia;

considerato che la Corte di giustizia, nell'annullare la direttiva previgente, ne ha però mantenuto gli effetti fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare dodici mesi dalla data della sentenza (ossia il 6 maggio 2015);

osservato che la proposta di direttiva in esame riproduce in maniera quasi identica il testo della direttiva precedente, a parte le modifiche necessarie per l'adozione della nuova base giuridica e l'adeguamento dei termini previsti per i vari adempimenti amministrativi;

evidenziato che il recepimento della precedente direttiva 2011/82/UE e la conseguente attuazione del sistema di scambio di dati ha comportato da parte dei singoli Stati membri un importante sforzo organizzativo e, spesso, anche significativi investimenti di carattere infrastrutturale;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alla posizione del Governo italiano sulla proposta in esame;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»,

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto che:

– sussiste la necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione europea per realizzare l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, consentendo l'identificazione dei conducenti che commettono infrazioni stradali all'estero e assicurando così parità di trattamento fra i conducenti residenti e quelli non residenti;

– ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo, l'intervento dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto: accrescendo l'efficienza e la celerità nello scambio di informazioni tra gli Stati membri, attraverso l'adozione di regole e procedure comuni; rafforzando la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di trasporti e di sicurezza stradale, al fine di migliorare gli strumenti di contrasto alle infrazioni e di prevenzione degli incidenti; agevolando il confronto e quindi, in prospettiva, l'armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali in materia di circolazione e di sicurezza stradale all'interno dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

in ossequio alla previsione della sentenza della Corte di giustizia europea e al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si valuti l'opportunità di indicare in maniera esplicita, nel testo della proposta di direttiva, che fino alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni della previgente direttiva 2011/82/UE e dei connessi atti con i quali quest'ultima è stata recepita negli ordinamenti nazionali;

appare inoltre opportuno che la nuova direttiva, rispetto a quella 2011/82/UE annullata, pur tenendo conto delle modifiche necessarie per accogliere il mutamento della base giuridica imposto dalla sentenza della Corte di giustizia, confermi l'organizzazione, le procedure e l'impianto complessivo del sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, già definito e concretamente realizzato da questi ultimi, sulla base della direttiva precedente.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Art. 1.

1.8 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;».

1.13 (testo 2)

FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introdurre una normativa semplificata della mediazione nel diporto;».

1.100

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adeguamento alla Direttiva 2013/53/UE».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1558

Il presidente SACCONI informa che la 1^a e la 5^a Commissione permanente presumibilmente si esprimeranno sul disegno di legge all'inizio della prossima settimana.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente di essere stato destinatario di *e-mail* dal contenuto velatamente minaccioso nei confronti suoi e degli altri senatori firmatari di un ordine del giorno presentato in ordine al disegno di legge.

Il PRESIDENTE segnala l'opportunità di informare la polizia postale, ove ne sussistano gli estremi.

IN SEDE REFERENTE

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

- (103) *Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*
- (165) *Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*
- (180) *Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*
- (183) *Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*
- (199) *ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*
- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*

(893) Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento

(1100) FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo

(1152) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito

(1221) ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni

(1279) SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro

(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI (NCD), relatore, informa che allo scadere del termine sono stati presentati 62 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, all'emendamento 4.1000 presentato nella seduta di ieri dal Governo. Annuncia altresì che è pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 4.1000 e sui relativi subemendamenti. Presenta quindi il subemendamento 4.1000/100, volto a recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio nel parere stesso e comunica che esso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 4.1000/5, 4.1000/51, 4.1000/52, 4.1000/58 e 4.1000/60, i quali pertanto non verranno posti in votazione. Informa inoltre che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente, non ostativo sia sull'emendamento 4.1000 che sui relativi subemendamenti, ed invita i singoli presentatori ad illustrare con un unico intervento il complesso dei subemendamenti di cui sono firmatari.

La senatrice CATALFO (M5S) dichiara che le sue proposte emendative sono complessivamente finalizzate a fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali dell'emendamento 4.1000, che si caratterizza per una evidente assenza di reali indicazioni nei criteri di delega; ciò con particolare riferimento al concetto delle tutele crescenti, alla disposizione sui controlli a distanza, nonché al compenso orario minimo e alla sua applicazione ai contratti collettivi di lavoro. Chiede pertanto alla sottosegretaria Bellanova di esplicitare innanzitutto i contenuti dell'emendamento.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, fa presente che l'attuale fase di esame è dedicata all'illustrazione dei subemendamenti; il rappresentante del Governo potrà, una volta esaurita tale fase, nell'esprimere le proprie valutazioni sulle singole proposte, eventualmente soddisfare anche talune richieste di chiarimento. Si passerà quindi alla fase delle votazioni.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Catalfo, sottolinea la necessità che il Governo faccia chiarezza sulle reali finalità della delega contenuta nell'emendamento 4.1000.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, ribadisce che gli interventi dei senatori, nell'attuale fase, potranno avere ad oggetto soltanto l'illustrazione dei rispettivi subemendamenti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), nell'illustrare i subemendamenti a propria firma, riconosce la validità di alcune disposizioni nell'ambito della delega in oggetto, quali quelle riguardanti il compenso orario minimo e i contratti di collaborazione continuativa. Formula tuttavia forti perplessità sul complesso dell'emendamento 4.1000, che prefigura una delega troppo ampia, basata su criteri indeterminati e non significativi. Si riferisce in particolare alle tutele crescenti, che andrebbero individuate in modo più specifico, prefigurandosi altrimenti un eccesso di delega, e alla estrema genericità dei controlli a distanza e al demansionamento, in ordine al quale è necessario stabilire limiti certi, come previsto dal subemendamento 4.1000/22. Si sofferma quindi sul subemendamento 4.1000/35, volto a specificare l'ambito dei contratti di collaborazione continuativa, sul subemendamento 4.1000/41, con cui si ripropone la necessità di fissare dei limiti alle retribuzioni riguardanti i lavoratori del settore pubblico, e infine sui subemendamenti 4.1000/53 e 4.1000/54, finalizzati a semplificare e migliorare l'attività ispettiva mediante una valorizzazione della banca dati unica già prevista dalla normativa vigente, per migliorare il dialogo tra i diversi enti esistenti ed evitare la creazione di nuove strutture. Conclusivamente, sottolinea la genericità della delega in questione, che peraltro non contiene alcun riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come annunciato dagli organi di stampa, la cui abolizione avverrebbe peraltro senza alcun dibattito in ambito parlamentare. Il suo Gruppo non è disposto dunque a fornire alcuna collaborazione per porre le basi di successive modifiche peggiorative che saranno introdotte con i decreti delegati.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) rileva che i suoi subemendamenti 4.1000/21 e 4.1000/62 hanno un valore formale di perfezionamento del testo.

A giudizio della senatrice PAGLINI (*M5S*), la delega prevista dall'emendamento 4.1000 si inserisce in una situazione sociale pericolosa, ed è frutto di atteggiamenti ricattatori del Presidente del Consiglio, che si sono

da ultimo sostanziate nella minaccia di ricorrere in materia alla decretazione d'urgenza. L'emendamento 4.1000 dimostra l'assoluto disallineamento tra le proposte offerte e le esigenze dei lavoratori, che invece necessiterebbero dell'impegno comune della politica al fine di individuare veri strumenti di tutela, tra i quali il reddito di cittadinanza, da tempo proposto dalla sua parte. Ritiene conclusivamente del tutto inaccettabile la delega richiesta dal Governo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) insiste che il Governo fornisca le risposte precedentemente sollecitate, riservandosi successivamente l'illustrazione dei propri subemendamenti.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, ribadisce nuovamente che nella fase attuale spetta a ciascun proponente l'illustrazione dei rispettivi subemendamenti; eventuali ulteriori considerazioni potranno essere espresse in sede di dichiarazioni di voto.

La sottosegretaria BELLANOVA ricorda che il testo del disegno di legge è frutto di un confronto e una discussione ampia da parte della Commissione, che ha già portato all'approvazione di disposizioni concernenti temi assai rilevanti. L'emendamento 4.1000, finalizzato ad affrontare il preoccupante problema dell'elevata disoccupazione giovanile, è da intendersi non come una limitazione dei diritti dei lavoratori, ma come un'operazione di inclusione nel mondo del lavoro, che tiene conto dello stato di difficoltà delle imprese, dei lavoratori e dei disoccupati e intende creare un mercato del lavoro che si rapporti alle esigenze delle diverse categorie. Ricorda inoltre che la semplificazione delle tipologie contrattuali è un'esigenza avvertita da anni, sottolineando, con riferimento alle tutele crescenti, il concetto di tutela e di tempo indeterminato presenti nella disposizione. Il Governo ha concentrato la propria attività e le proprie proposte nella ricerca delle risorse più efficaci che vadano incontro sia alle imprese che ai lavoratori; in proposito assicura che allo stato non esiste alcun contenuto predeterminato riferibile ai decreti legislativi attuativi che verranno predisposti. In tale contesto, il possibile ricorso alla decretazione d'urgenza anticipata dal presidente Renzi, lungi dal costituire una minaccia, aveva unicamente scopo informativo. Quanto al salario minimo garantito, esso concerne i settori scoperti dalla contrattazione collettiva, ricomprendendo anche i contratti di collaborazione continuativa, e perciò incrementando in via generale i diritti delle persone. In relazione alla disposizione sul demansionamento, rileva che, per salvaguardare dei posti di lavoro, si rende necessaria una flessibilità che del resto è già esistente in molti casi; la disposizione, dunque ne prevede soltanto la regolamentazione. Conclusivamente auspica che il contributo delle diverse forze politiche, di maggioranza e opposizione, rivelatosi decisamente utile per la stesura delle norme già approvate, permanga fino alla fine; per questo invita tutti i presentatori a ritirare i subemendamenti proposti, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, osserva che anche il testo originario dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1428 attiene alla materia disciplinata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: evidentemente, allorché si interviene su controlli a distanza, ci si riferisce all'articolo 4 dello Statuto; il tema del mutamento di mansioni attiene chiaramente all'articolo 13 dello Statuto e quello del diritto di reintegro all'articolo 18. L'espressione «soppressione dell'articolo 18» è impropria: il lavoratore ha diritto ad una tutela, ma il contenuto di quel diritto è modulabile, tant'è che il reintegro nel posto di lavoro spetta attualmente ad alcune – ma non a tutte – le categorie dei lavoratori. Nel caso di specie, le modalità con le quali la tutela può essere modulata risiedono nella correlazione rispetto all'anzianità di servizio. La regolazione riguarderà le nuove assunzioni. In proposito, egli esclude tuttavia la presenza di profili di incostituzionalità, sottolineando che la Corte ha sempre ribadito che il criterio del tempo di costituzione di un rapporto rappresenta una base ragionevole cui possono riferirsi differenti trattamenti legislativi.

Si dichiara dunque favorevole all'emendamento del Governo, di cui auspica l'accoglimento senza modifiche, e anticipa che chiederà ai presentatori il ritiro dei subemendamenti, rinviando eventualmente all'Aula la soluzione di alcune problematiche, come quelle riguardanti la semplificazione del rapporto di lavoro e il mutamento di mansioni.

Si passa alla fase della votazione dei subemendamenti.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dichiara che il suo Gruppo non intende ritirare i subemendamenti presentati. Nel dichiarare voto sul complesso dei subemendamenti a sua firma, ribadisce la scarsa chiarezza di aspetti fondamentali dell'emendamento 4.1000, a cominciare dalle cosiddette tutele crescenti, del cui concreto contenuto si ha notizia solo tramite organi di stampa, senza alcun previo coinvolgimento dei lavoratori in passaggi pure essenziali come la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il modello proposto dalla disposizione in esame non dà peraltro luogo al sistema virtuoso di flessibilità presente in altri Paesi: esso non configura una reale riforma del mercato del lavoro, in quanto non risolve i problemi di una disoccupazione strutturale ormai trentennale, mentre appare evidente l'intenzione di intervenire sullo Statuto dei lavoratori al solo fine di peggiorarne lo stato. Una delega così impostata, priva di un dibattito costruttivo in sede parlamentare, è inaccettabile; per queste ragioni i senatori del suo Gruppo abbandoneranno i lavori della Commissione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) concorda con tali considerazioni, con particolare riferimento all'assenza di ogni coinvolgimento dei lavoratori in ordine a temi che li riguardano direttamente. L'attuale situazione del mondo del lavoro esige una riforma seria che garantisca diritti e tutele per la figura del lavoratore, nei cui confronti la delega prevista dall'emendamento 4.1000 sembra mossa invece da intenti punitivi. In tal senso, rivendica la propria esperienza nel mondo del lavoro, da cui deriva

il convincimento che la creazione di posti di lavoro non consegue da una diminuzione di tutele e diritti. Conferma perciò la propria disponibilità a una discussione vera, rilevando che quella attuale risulta priva di contenuto, in quanto le decisioni sembrano già prese in una sede estranea al Parlamento. Annuncia infine che si allontanerà dai lavori della Commissione.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, rammaricandosi della decisione di abbandonare i lavori presa dai senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*) e PUGLIA (*M5S*) e dalle senatrici CATALFO (*M5S*) e PAGLINI (*M5S*), che avevano finora attivamente e fattivamente collaborato nell'esame del disegno di legge, preannuncia quindi il passaggio alle votazioni.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) dichiara preliminarmente che si asterrà su tutte le votazioni.

Presente il prescritto numero di senatori, il subemendamento 4.1000/1, posto ai voti, è respinto.

Sono del pari respinti, con successive e distinte votazioni i subemendamenti 4.1000/2 e 4.1000/3, cui aggiunge la firma la senatrice BENCINI (*Misto-ILC*).

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 4.1000/4 in considerazione dell'approvazione già avvenuta dell'emendamento 6.7, volto a salvaguardare, rispetto a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge, le competenze delle regioni speciali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I subemendamenti 4.1000/6, 4.1000/7 e 4.1000/8, sottoscritti dalla senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), con distinte, successive votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

Il subemendamento 4.1000/9 è ritirato dal senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*).

I subemendamenti 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/13 e 4.1000/14, cui aggiunge la firma la senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), posti separatamente ai voti, risultano respinti.

I subemendamenti 4.1000/12 e 4.1000/15 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) appone la propria firma ai subemendamenti 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18, 4.1000/19, 4.1000/20 e 4.1000/22 i quali risultano respinti all'esito di distinte, successive votazioni.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ritira il subemendamento 4.1000/21.

Il subemendamento 4.1000/23 è sottoscritto dalla senatrice FUCKSIA (*M5S*) e ritirato.

Gli identici subemendamenti 4.1000/24 e 4.1000/25 decadono per assenza dei proponenti.

Il subemendamento 4.1000/26, sottoscritto dalla senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), viene posto in votazione e respinto.

Il subemendamento 4.1000/27 decade per assenza del proponente, mentre i subemendamenti 4.1000/28, 4.1000/29, 4.1000/30, 4.1000/31 e 4.1000/32 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

I subemendamenti 4.1000/33, 4.1000/34, 4.1000/35 e 4.1000/36, a cui appone la propria firma la senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), posti ai voti con successive, distinte votazioni, sono respinti.

I subemendamenti 4.1000/37, 4.1000/38 e 4.1000/40 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre la senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) sottoscrive e ritira il subemendamento 4.1000/39.

I subemendamenti 4.1000/41 e 4.1000/42, sottoscritti dalla senatrice FUCKSIA (*M5S*), posti separatamente ai voti sono respinti.

La Commissione respinge quindi gli identici subemendamenti 4.1000/43 e 4.1000/44 ed approva il subemendamento 4.1000/100, precedentemente presentato dal relatore.

I subemendamenti 4.1000/45 e 4.1000/46 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, mentre il subemendamento 4.1000/47, posto ai voti, è respinto.

I rispettivi proponenti ritirano i subemendamenti 4.1000/48, 4.1000/49 e 4.1000/50.

I subemendamenti 4.1000/53, 4.1000/54 e 4.1000/55 decadono per assenza dei proponenti.

Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 4.1000/56 e 4.1000/57 sono respinti.

I subemendamenti 4.1000/59, 4.1000/61 e 4.1000/62 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Esaurito l'esame dei subemendamenti, si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000, che è approvato come modificato dal subemendamento 4.1000/100.

Restano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, sui quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non vengono posti in votazione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Accedendo all'invito del rappresentante del GOVERNO e del presidente SACCONI (*NCD*), relatore, tutti gli ordini del giorno presentati vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il presidente SACCONI (*NCD*), relatore, sottopone alla Commissione la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato al resoconto, che è approvata.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire oralmente all'Assemblea sul provvedimento con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

4.1000/1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 4.1000, comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti)».

4.1000/2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alea, sostituire le parole: «di riordinare i contratti di lavoro vigenti», con le seguenti: «di riordinare e ridurre le tipologie contrattuali esistenti»;

sopprimere la lettera f).

4.1000/3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro».

4.1000/4

BERGER

All'emendamento 4.1000, comma 1, alinea, dopo le parole: «e le convenzioni internazionali», inserire le seguenti: «e fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430».

4.1000/5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 4.1000, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro, in particolare attraverso il superamento della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, sia a progetto, che a tempo determinato;

b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti: lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto a termine solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; contratto *part-time*; apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2014; contratto di lavoro del socio-lavoratore; contratto di inserimento per lavoratori svantaggiati;

c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).

4.1000/6

CATALFO, PUGLIA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in funzione di», sopprimere la parola: «eventuali».

4.1000/7

CATALFO, PUGLIA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».

4.1000/8

CATALFO, PUGLIA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».

4.1000/9

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promuovendo i contratti di apprendistato;».

4.1000/10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per le nuove assunzioni», con le seguenti: «per le assunzioni di nuovi lavoratori».

4.1000/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».

4.1000/12

MUNERATO

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a tutele crescenti», con le seguenti: «con clausole di flessicurezza».

4.1000/13

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio», con le seguenti: «la cui durata del periodo di prova non superi dodici mesi».

4.1000/14

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;

b-ter) prevedere l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.».

4.1000/15

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) revisione della disciplina dei reintegri in caso di licenziamento, favorendo la previsione del risarcimento in misura congrua, sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità del lavoratore;».

4.1000/16

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ripristino del contratto a tempo determinato, con elencazione normativa specifica delle causali».

4.1000/17

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, sopprimere la lettera c).

4.1000/18

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della disciplina delle mansioni concordata con le organizzazioni sindacali, contemperando l'interesse dell'impresa con quella del lavoratore al fine del migliore impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale e garantendo l'interesse primario del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita;».

4.1000/19

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

4.1000/20

CATALFO, PUGLIA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni,» inserire le seguenti: «di concerto con i lavoratori e le parti sociali,».

4.1000/21

ICHINO

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in caso di» con le seguenti: «con particolare riferimento ai».

4.1000/22

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera c), dopo le parole: «prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento» aggiungere le seguenti: «e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo, in caso di adibizione a diverse mansioni».

4.1000/23

DI BIAGIO, FUCSIA

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) individuare strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro di età superiore ai trentacinque anni».

4.1000/24

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.1000, comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1000/25BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 4.1000, comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1000/26BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, BENCINI

*All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera d) dopo le parole:
«revisione della disciplina dei controlli a distanza,» inserire le seguenti:
«previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».*

4.1000/27

DI BIAGIO

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.».

4.1000/28

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI, ORELLANA

All'emendamento 4.1000, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione».

4.1000/29

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, eventualmente anche in via sperimentale,».

4.1000/30

MUNERATO

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «eventualmente».

4.1000/31

MUNERATO

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera e), dopo le parole: «in via sperimentale», inserire le seguenti: «ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria,».

4.1000/32

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «orario minimo» inserire le seguenti: «su base regionale».

4.1000/33

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «compenso orario minimo» inserire le seguenti: «, che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali che svolgono le medesime mansioni assunte con contratto a tempo indeterminato,».

4.1000/34

ORELLANA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di lavoro subordinato», inserire le seguenti: «, parasubordinato».

4.1000/35

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, qualora i criteri per la determinazione del compenso sono collegati ad una valutazione oraria dell'opera prestata, nonché».

4.1000/36

CATALFO, PUGLIA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

4.1000/37

MUNERATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o aziendale».

4.1000/38

MUNERATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o territoriale».

4.1000/39

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: « più rappresentative sul piano sociale» con le seguenti: «più rappresentative a livello nazionale».

4.1000/40

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione dello sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale legata a dei minimi salariali regionali».

4.1000/41

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o

autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;

e-ter) applicazione di quanto previsto alla lettera *e-bis)* anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».

4.1000/42

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* introduzione, eventualmente anche in via sperimentale del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;».

4.1000/43

ORELLANA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.1000/44

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI

*All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).***4.1000/45**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 4.1000, lettera f), sostituire la parola: «estendere» con la seguente: «limitare».***4.1000/46**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi».***4.1000/47**

ORELLANA, BENCINI

*All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi».***4.1000/48**

MUNERATO

*All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera f), dopo la parola: «limiti» inserire la seguente: «annui».***4.1000/49**

BERGER

All'emendamento 4.1000, comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto della peculiarità delle prestazioni».

familiari occasionali e della necessità di una regolazione certa e specifica delle stesse».

4.1000/50

PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, BERNINI

All'emendamento 4.1000, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro, attraverso la detassazione del salario di produttività».

4.1000/51

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) abolizione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012 in materia di aumento progressivo dell'aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata e avvio di un processo di equiparazione del livello di contribuzione di tali lavoratori a quella degli altri lavoratori autonomi».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

4.1000/52

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) valorizzazione della produttività e dell'efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione».

4.1000/53

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».

4.1000/54

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati

telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è predisposta utilizzano i dati dal sistema informatico dell'INPS».

4.1000/55

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera h), dopo le parole: «strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», inserire le seguenti: «e avvalendosi della banca dati telematica prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, utilizzando i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».

4.1000/56

ORELLANA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «e dell'INAIL» a: «e delle ARPA», con le seguenti: «, delle ASL e delle ARPA».

4.1000/57

ORELLANA, BENCINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera h), dopo la parola: «prevedendo», inserire la seguente: «obbligatoriamente».

4.1000/58

BERGER

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere che i contratti di prossimità conformi all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti nella relativa competenza dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'I-

stituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia delle entrate.».

4.1000/59

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI, ORELLANA

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) valorizzazione della funzione assegnata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 all'istituto della certificazione dei contratti di lavoro prevedendo l'estensione delle competenze delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento *ex* articolo 7 legge n. 604 del 1966 (attraverso contestuale modifica della legge n. 183 del 2010)».

4.1000/60

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) razionalizzazione, semplificazione ed unificazione del sistema delle regole delle sanzioni in materia di lavoro ed in materia previdenziale ed assistenziale, accorpando e riducendo il numero delle tabelle previdenziali applicabili e le relative aliquote, revisionando le violazioni in materia di lavoro con raggruppamento in tipologie affini, al fine di rendere immediatamente comprensibile ai datori di lavoro ed ai lavoratori la sanzione applicabile, prevedendo come per il settore tributario sistemi di definizione concordata nel settore della vigilanza in materia giuslavoristica e previdenziale nel caso di adesione del datore di lavoro al verbale di accertamento delle violazioni escludendo i casi di reati penali o evasione contributiva o comunque di registrazioni non effettuate e/o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».

4.1000/61

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e condizioni di concorrenza sleale».

4.1000/62

ICHINO

All'emendamento 4.1000, nella rubrica, dopo le parole: «di riordino» inserire le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro e».

4.1000/100

IL RELATORE

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera f), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,».

Coord.1

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 2, alla lettera c), come modificata dall'emendamento 1.111 (t. 2) sostituire le parole: «tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera q)» con le seguenti: «tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati».

Al comma 2, sostituire la lettera c-bis), introdotta dall'emendamento 1.119 e integrata dall'emendamento 1.107 (t. 2), con la seguente:

"c-bis) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito

che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c)».

Art. 2.

Al comma 2, lettera q), dopo la parola: «espulso» inserire le seguenti: «dal mercato del lavoro».

Art. 4.

Nella rubrica, dopo le parole: «di riordino» inserire le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro,».

Art. 5.

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito complessivo della donna lavoratrice» con le seguenti: «reddito individuale complessivo» e, alla lettera e), sopprimere le parole: «favorire l'».

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «I decreti legislativi».

Nel Capo II, nella rubrica sostituire le parole da «dei rapporti di lavoro» fino alla fine con le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole da «dei rapporti di lavoro» fino alla fine con le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria**79^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto**

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere favorevole con condizione ed osservazioni sul testo. Parere favorevole sull'emendamento 1.100 e parere non ostativo sull'emendamento 1.16)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il provvedimento in titolo rilevando, in primo luogo, che esso è composto da un solo articolo che fornisce la delega per un'organica riforma del quadro normativo concernente la nautica da diporto, costituito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che ha introdotto nell'ordinamento un codice della nautica da diporto e ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/CE sull'armonizzazione delle discipline nazionali riguardanti le imbarcazioni da diporto.

Ricorda, peraltro, che, in seguito all'entrata in vigore del predetto codice, si sono succeduti numerosi interventi normativi, diretti al rilancio del settore produttivo della nautica, a fronte dei pesanti effetti derivanti dal momento recessivo che caratterizza il mercato e la grave crisi economica e occupazionale che ha colpito la filiera dell'industria e del turismo nautico.

Conseguentemente, è emersa l'esigenza di procedere a una revisione organica della normativa in oggetto, coniugando il principio della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza e degli operatori del settore, con la necessità di assicurare un adeguato controllo sui requisiti funzionali alla salvaguardia della sicurezza della vita umana e dell'ambiente.

In particolare, si è ritenuto di affermare il principio generale della «specialità» del settore della nautica da diporto, che richiede una disciplina specifica rispetto a quella della navigazione commerciale, nonché una maggiore flessibilità nella sua applicazione alla molteplicità di esigenze che caratterizza la vita dei diportisti.

La relatrice porta, inoltre, a conoscenza dei commissari che, il 20 febbraio 2014, la Commissione europea ha presentato la nuova «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014) 86), che prospetta 14 azioni dell'UE volte ad aiutare regioni costiere e imprese a superare le sfide cui sono chiamate e a consolidare la posizione del settore quale motore essenziale della «economia blu» in Europa, in cui gli Stati membri sono invitati a elaborare e attuare strategie nazionali e regionali, a sfruttare i fondi disponibili e a scambiarsi le migliori pratiche.

Aggiunge, in proposito, che il 17 gennaio 2014 è entrata in vigore la direttiva 2013/53/CE, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016, e che la scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa recata dal disegno di legge in titolo è prevista entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

A suo avviso, comunque, sarebbe necessario che, nell'esercizio della delega legislativa, il Governo tenga conto della normativa di cui alla direttiva 2013/53/CE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, e che la scadenza del termine di delega – prevista entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in titolo – sia uniformata alla scadenza del termine di recepimento previsto dalla direttiva, ovvero al 18 gennaio 2016. Resta impregiudicata la necessità di assicurare una delega al Governo ai fini del recepimento della citata direttiva 2013/53/CE, eventualmente mediante la futura legge di delegazione europea.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni, la relatrice si esprime anche su due emendamenti presentati presso la Commissione di merito.

Successivamente, dà lettura di una conferente bozza di parere favorevole contenente una condizione e osservazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) tiene a far presente criticamente come, con il provvedimento in argomento, ci si trovi di fronte ad una delega proposta dal precedente Governo Letta, che prefigura un arco temporale di realizzazione pari a ventiquattro mesi: in sostanza, invece di approntare uno strumento legislativo operativo, concreto e agile, si procede utilizzando un atto che produrrà effetti mediati e assai diluiti nel tempo.

In realtà, secondo il senatore COCIANCICH (*PD*), l'impiego della delega legislativa risulta del tutto usuale e plausibile quando si tratta di predisporre delle norme che riformano un codice, in questo caso della nautica da diporto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei colleghi sul problema dei controlli, che, ovviamente, sono necessari, ma, quando diventano plurimi e provenienti da molteplici istituzioni, rischiano di disincentivare un settore così importante per l'economia nazionale, come la nautica.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) palesa la propria condivisione delle argomentazioni addotte dal senatore Candiani: sarebbe opportuno accelerare i tempi di dispiegamento della delega legislativa, dal momento che il comparto della nautica da diporto è, purtroppo, in crisi, potendo, invece, fungere da volano per la ripresa del turismo in Italia.

In sede di replica, la relatrice CARDINALI (*PD*) osserva come, in realtà, il lamentato problema dell'utilizzo della delega è in parte assorbito dalla circostanza per cui il Governo dovrà contestualmente tenere conto del recepimento della direttiva 2013/53/CE, entrata in vigore il 17 gennaio scorso, che dovrà essere anch'essa attuata attraverso una delega uniformata alla scadenza del termine di recepimento previsto dalla medesima direttiva, ovvero al 18 gennaio 2016.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere come predisposta dalla relatrice, che è accolta dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (n. 105)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) illustra il decreto legislativo in titolo, spiegando che esso reca l'attuazione della direttiva 2012/28/CE, che istituisce un quadro giuridico diretto a promuovere la digitalizzazione e la diffusione delle cosiddette «opere orfane», ovvero le opere e gli altri contenuti protetti dai diritti d'autore o dai diritti connessi, il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, lasciando impregiudicata la disciplina relativa alle cosiddette «opere fuori commercio» (le opere protette dal *copyright* ma non più disponibili sul mercato) e a quelle anonime o pseudonime.

Dopo aver ricordato che tale direttiva rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010) 245), precisa che l'armonizzazione della normativa in oggetto, tra i vari Stati membri, favorisce la libera circolazione nel mercato interno delle opere orfane e dei relativi beni e servizi che incorporano tali contenuti culturali.

Peraltro, lo schema di decreto legislativo individua, quali titolari della facoltà di utilizzo delle opere orfane, le biblioteche, gli istituti di istru-

zione, i musei, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, che possono utilizzarle unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva.

Conclude dando conto di una proposta di osservazioni favorevoli da inoltrare alla 7^a Commissione permanente.

Segue un breve intervento del senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), il quale chiede di sottolineare, nella bozza di osservazioni del relatore, la necessità di prevedere una fase preliminare di accertamento dell'effettiva natura «orfana» delle opere in questione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di Senatori per deliberare, mette in votazione lo schema di osservazioni presentato dal relatore ed ulteriormente integrato dal rilievo emerso nel corso della discussione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167
E SUGLI EMENDAMENTI A ESSO RIFERITI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è composto da un solo articolo che fornisce la delega per un'organica riforma del quadro normativo concernente la nautica da diporto, costituito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che ha introdotto nell'ordinamento un codice della nautica da diporto e ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/CE sull'armonizzazione delle discipline nazionali riguardanti le imbarcazioni da diporto;

ricordato che, in seguito all'entrata in vigore del predetto codice, si sono succeduti numerosi interventi normativi, diretti al rilancio del settore produttivo della nautica, a fronte dei pesanti effetti derivanti dal momento recessivo che caratterizza il mercato e la grave crisi economica e occupazionale che ha colpito la filiera dell'industria e del turismo nautico;

condivisa l'esigenza di procedere a una revisione organica della normativa in oggetto, coniugando il principio della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza e degli operatori del settore, con la necessità di assicurare un adeguato controllo sui requisiti funzionali alla salvaguardia della sicurezza della vita umana e dell'ambiente;

condiviso, in particolare, il principio generale della «specialità» del settore della nautica da diporto, che richiede una disciplina specifica rispetto a quella della navigazione commerciale, e che richiede una maggiore flessibilità nella sua applicazione alla molteplicità di esigenze che caratterizza la vita dei diportisti;

considerato che, il 20 febbraio 2014, la Commissione europea ha presentato la nuova «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014) 86), che prospetta 14 azioni dell'UE volte ad aiutare regioni costiere e imprese a superare le sfide cui sono chiamate e a consolidare la posizione del settore quale motore essenziale della «economia blu» in Europa, in cui gli Stati membri sono invitati a elaborare e attuare strategie nazionali e regionali, a sfruttare i fondi disponibili e a scambiarsi le migliori pratiche,

considerato che il 17 gennaio 2014 è entrata in vigore la direttiva 2013/53/CE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016, e che la scadenza del termine per l'esercizio della de-

lega legislativa recata dal disegno di legge in titolo è prevista entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, con la seguente condizione:

si ritiene necessario che nell'esercizio della delega legislativa il Governo tenga conto della normativa di cui alla direttiva 2013/53/CE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, e che la scadenza del termine di delega – prevista entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in titolo – sia uniformata alla scadenza del termine di recepimento previsto dalla direttiva, ovvero al 18 gennaio 2016. Resta impregiudicata la necessità di assicurare una delega al Governo ai fini del recepimento della citata direttiva 2013/53/CE, eventualmente mediante la futura legge di delegazione europea;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione alla lettera *c*) dell'articolo 1, comma 2, si condivide il criterio della semplificazione da applicare ai casi di navigazione temporanea, necessaria a fini commerciali o di riparazione e assistenza, di imbarcazioni che si trovano momentaneamente non munite dei prescritti documenti abilitanti la navigazione;

si condivide, inoltre, il criterio di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1, comma 2, relativo alla razionalizzazione delle attività di controllo delle unità e in materia di sicurezza della navigazione al fine di evitare sovrapposizioni di verifiche con lo scopo di ottenere economia di spesa a seguito di un'armonica attività di controllo;

in relazione ai criteri di cui alle lettere *m*) ed *n*) dell'articolo 1, comma 2, in funzione del condivisibile principio della «graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento», e della finalità deterrente della sanzione, anziché aumentare tutte le sanzioni di un terzo, si ritiene più utile aumentare la forbice tra sanzione minima e sanzione massima, prevedendo un incremento della sola sanzione massima;

in considerazione dell'esigenza di attrarre diportisti provenienti da altri Stati europei, si ritiene opportuno prevedere che, nell'esercizio della delega sul riordino della disciplina sulla nautica da diporto, il Governo tenga conto dell'esigenza di armonizzare il settore con le rispettive discipline degli altri Stati membri dell'Unione europea, di valorizzare lo scambio delle migliori pratiche e di sfruttare i finanziamenti previsti da fondi europei, come previsto dalla citata comunicazione della Commissione europea del 20 febbraio 2014 «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014) 86).

La Commissione formula, inoltre, un parere favorevole sull'emendamento 1.100, mentre, in relazione all'emendamento 1.16, formula un parere non ostativo sui capoversi «*g-bis*» e «*g-quater*», e un parere non ostativo sul capoverso «*g-ter*», invitando ad una riformulazione di quest'ultimo in cui si tenga conto che le operazioni commerciali a cui si ri-

ferisce la direttiva 2009/16/CE sul controllo dello Stato di approdo sono quelle di trasporto marittimo internazionale, che non rientrano tra le possibili operazioni commerciali delle unità da diporto previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso reca l'attuazione della direttiva 2012/28/CE, che istituisce un quadro giuridico diretto a promuovere la digitalizzazione e la diffusione delle cosiddette «opere orfane», ovvero le opere e gli altri contenuti protetti dai diritti d'autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, lasciando impregiudicata la disciplina relativa alle cosiddette «opere fuori commercio» (le opere protette dal *copyright* ma non più disponibili sul mercato) e a quelle anonime o pseudonime;

ricordato che l'obiettivo della predetta direttiva rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010) 245);

considerato che l'armonizzazione della normativa in oggetto, tra i vari Stati membri, favorisce la libera circolazione nel mercato interno delle opere orfane e dei relativi beni e servizi che incorporano tali contenuti culturali;

considerato che lo schema di decreto legislativo individua, quali titolari della facoltà di utilizzo delle opere orfane, le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, che possono utilizzarle unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva;

considerato che i predetti istituti svolgono un ruolo importante nella creazione di biblioteche digitali europee (per esempio «Europeana»), utilizzando tecnologie che consentono la digitalizzazione di massa di opere in formato cartaceo, la ricerca e l'indicizzazione, e aumentano il valore delle collezioni delle biblioteche, aprendo nuovi orizzonti a ricercatori e studiosi;

rilevata la corrispondenza delle altre disposizioni dello schema di decreto legislativo, con le rispettive disposizioni della direttiva, come riportato anche nella tabella annessa alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;

ribadito quanto già espresso in data 7 luglio 2011, dalla 14^a Commissione permanente, in sede di esame in «fase ascendente» della proposta COM(2011) 289, e in particolare che, al fine di conferire un'accezione

meno soggettiva all'espressione «ricerca diligente», sarebbe opportuno definire dei parametri o degli *standard* comuni a tutti gli Stati membri, a cui fare riferimento per accertare il carattere «diligente» della ricerca svolta, in aggiunta all'elenco minimo di fonti da consultare (capoverso «art. 69-*septies*» che riprende l'allegato alla direttiva 2012/28/UE),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione del vice ministro degli Affari esteri, Lapo Pistelli

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente MICHELONI, dopo aver dato il benvenuto al vice ministro Pistelli, riferisce del dibattito in seno al Comitato per le questioni degli italiani all'estero sull'ordine del giorno, approvato dall'Aula del Se-

nato il 28 maggio 2014, sulla riorganizzazione delle rete diplomatico-consolare. Chiede quindi, al Vice ministro di voler illustrare le linee e l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete.

Il vice ministro PISTELLI ricorda al Comitato che la ristrutturazione della rete deriva dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 95 del 6 agosto 2012, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, sulla *spending review* volte alla soppressione di organici e strutture che, anche se non nell'immediato, potranno produrre risparmi permanenti di spesa. Al riguardo desidera aggiungere che nell'ambito della discussione sulla prossima legge di stabilità dovrebbe essere avviato un percorso volto ad individuare una diversa impostazione della spesa del Ministero degli esteri, che potrebbe valorizzare la centralità della politica estera, riaffermata dallo stesso Presidente del Consiglio lo scorso martedì 16 settembre 2014, sulle linee di attuazione del programma di Governo. Illustra, quindi, i tagli e le riduzioni in termini di personale e strutture, che hanno determinato la diminuzione di 95 unità del personale della carriera diplomatica, rispetto ad un organico di 1.000 unità; la chiusura di 63 sedi, tra ambasciate, sedi consolari e uffici, e di 110 aree funzionali. Il contemporaneo incremento di personale a contratto in alcune sedi estere – che arriverà a 2.700 unità entro il 2017 – allinea, come rapporto tra personale di ruolo e a contratto, l'Italia alla media dei principali paesi dell'Unione europea. Questi dati, tuttavia, devono essere confrontati anche con quelli che indicano, rispetto ai grandi paesi europei, minori risorse umane: l'Italia ha la metà dei diplomatici tedeschi, un terzo di quelli francesi e un quarto di quelli inglesi. In merito alle possibili e certamente auspicabili sinergie con la rete del servizio azione esterna occorre tener presente di potenziali elementi di competitività con i paesi dell'Unione europea per quanto riguarda il settore economico o, ad esempio, per la partecipazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ribadendo che il principio di razionalizzare la rete non deve essere modificato, auspica un dibattito sulla riforma che superi gli aspetti settoriali attraverso una riflessione complessiva che conduca ad esiti certi. Rileva che fino ad oggi gli interventi sulla rete sono stati ispirati a logiche conservative soprattutto se si guarda a modelli di riordino, assai più innovativi, già avviati da altri stati europei. La rete consolare italiana è tra le più estese al mondo; questa risorsa, di cui riconosce la rilevanza può, tuttavia, essere a scapito di interessi prevalenti per l'Italia in aree geografiche come l'Africa o l'Asia, o il Kurdistan irakeno, che offrono potenzialità economiche importanti per il nostro paese. Le criticità di gestione della rete, derivanti dall'indebolimento delle risorse, potranno essere in parte attenuate con misure sostitutive, come il rafforzamento della gestione amministrativa unificata nelle aree dove è possibile attuarle, attraverso il potenziamento e l'ammodernamento della rete informatica con la messa in comune delle banche dati tra le amministrazioni dello Stato. Molto ancora rimane da fare per quanto riguarda lo snellimento delle procedure su cui il Vice ministro auspica nella collaborazione del Parlamento. Passando ad esaminare alcune delle

misure sostitutive rileva che il ruolo dei consoli onorari, su cui sono state espresse diverse opinioni, può essere valorizzato anche attraverso la delega di determinate funzioni. Ad esempio la recente esperienza della raccolta dei dati biometrici per il rilascio dei passaporti si è rivelata positiva. Sul ruolo dei patronati, e la possibilità di nominarli agenti consolari, ricorda i limiti della normativa vigente e la necessità di valutare caso per caso. Sui funzionari itineranti ribadisce che le spese di viaggio saranno sostenute dal Ministero degli esteri, mentre per quanto riguarda la possibilità di sfruttare spazi gratuiti, messi a disposizione dalle autorità locali con l'invio di personale *ad hoc*, riferisce l'esperienza positiva di Digione, dove è previsto l'invio, una volta a settimana, di un funzionario da Parigi. Il Vice ministro prosegue sostenendo che nella città di Saarbrücken la definizione degli accordi con le autorità locali è in corso d'opera, rinviata a causa dell'avvicendamento dell'ambasciatore italiano a Berlino. Discorso a parte va fatto per le città di Manchester e Norimberga, dove ancora non è chiaro se la messa a disposizione dei locali da parte delle autorità locali sia senza oneri per l'amministrazione del Ministero degli esteri. Riferendosi poi al dibattito svolto dal Comitato lo scorso 5 agosto 2014, annuncia la prossima nomina di due nuovi consoli onorari in New Jersey. Sulla chiusura dell'Istituto di cultura di Salonicco, informa che si è provveduto a potenziare l'omologo Istituto di Atene, competente per tutta l'area della Grecia settentrionale, mentre sulla possibile riapertura di una sede consolare a Durban, dove certamente non è presente una numerosa collettività, ricorda l'esistenza e la potenzialità di interessi economici rilevanti per l'Italia. Infine riferisce che i contrattisti dell'ufficio consolare di Sangallo sono stati assunti dal consolato di Zurigo, potenziato per sopprimere alla chiusura di quell'ufficio consolare.

Il presidente MICHELONI ringrazia per la ricca esposizione, piena di spunti di riflessione. Propone, quindi, di rinviare il dibattito e la replica ad altra seduta, da svolgersi nel più breve tempo possibile, tenuto conto degli impegni internazionali del Vice ministro.

Il Comitato unanimemente conviene

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, Francesco Alvaro

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco ALVARO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, sulla quale intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, i deputati Vittoria D'INCECCO (PD), Giorgio ZANNIN (PD), Vanna IORI (PD) e la senatrice Ornella BERTOROTTA (PD).

Francesco ALVARO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia il dott. Francesco ALVARO e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 12,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Giovedì 18 settembre 2014

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente
LO MORO

Intervengono il dottor Antonio Terra sindaco di Aprilia e il Capo di Gabinetto, dottor Giannantonio, il dottor Luca Di Fiori sindaco di Ardea, il dottor Alessio Chiavetta sindaco di Nettuno accompagnato dal Segretario generale, dottoressa Elisabetta Ginevra, dal Presidente del Consiglio Comunale dottor Gianluca Franco e dal Consigliere Comunale dottoressa Rosella Chiavetta, il dottor Fabio Fucci sindaco di Pomezia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LO MORO avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Audizione dei Sindaci di Aprilia, dottor Antonio Terra; di Ardea, dottor Luca Di Fiori; di Nettuno, dottor Alessio Chiavetta e di Pomezia, dottor Fabio Fucci

La PRESIDENTE, nell'introdurre i temi oggetto dell'inchiesta, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione dei sin-

daci dei comuni di Aprilia, dottor Antonio Terra, Ardea, dottor Luca Di Fiori, Nettuno, dottor Alessio Chiavetta e Pomezia, dottor Fabio Fucci.

Prende quindi la parola il dottor TERRA, il quale ricostruisce alcuni eventi intimidatori che hanno avuto luogo nel Comune di Aprilia e che hanno coinvolto un consigliere di maggioranza e l'assessore al bilancio, successivamente dimissionario.

Pone quindi quesiti e puntuali richieste di chiarimento la PRESIDENTE, alla quale fornisce risposta il dottor TERRA.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dà la parola al sindaco di Ardea.

Il dottor DI FIORI, nel riferire sulla situazione del comune di Ardea ed in particolare sulle difficoltà di ordine finanziario che la gestione sta incontrando, si sofferma sulle intimidazioni subite in relazione alla sua attività di amministratore locale.

Intervengono quindi ponendo quesiti e formulando osservazioni, la PRESIDENTE, la senatrice CARDINALI e la senatrice MORONESE.

Il dottor DI FIORI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'intervenuto e dà la parola al sindaco di Nettuno.

Il dottor CHIAVETTA si sofferma sulle vicende intimidatorie, già denunciate alle autorità giudiziarie, perpetrate ai danni dell'amministrazione comunale.

Pone quindi quesiti e puntuali richieste di chiarimento la PRESIDENTE, alla quale fornisce risposta il dottor CHIAVETTA.

La presidente LO MORO, nel congedare il sindaco di Nettuno, dà, in ultimo la parola al sindaco di Pomezia.

Il dottor FUCCI riferisce in ordine agli atti intimidatori dei quali è stata vittima la attuale amministrazione comunale.

Intervengono quindi ponendo quesiti e formulando osservazioni, la PRESIDENTE, e la senatrice MORONESE.

Il dottor FUCCI risponde ai quesiti posti.

La presidente LO MORO ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

